



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori LAURO, FAZZONE, SARRO, PASTORE,  
SARO e SALTAMARTINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 2010**

Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia  
di responsabilità civile dei magistrati

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha per oggetto una materia sicuramente molto delicata, quale quella della responsabilità civile dei magistrati, regolata dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, una materia cioè da trattare con cautela in considerazione dell'impatto anche strumentale cui può essere sottoposta.

È fuor di dubbio, comunque, che, con il referendum del 1987, l'80 per cento dei votanti si pronunziò per l'abrogazione delle norme che impedivano di ottenere che il giudice che avesse arrecato - con dolo o con colpa grave - un danno al cittadino fosse tenuto a risponderne sul piano civile, così come avviene per gli altri pubblici dipendenti.

Subito dopo, però, il Parlamento neutralizzò il risultato del referendum, approvando la legge 13 aprile 1988, n. 117, che travolse il principio stesso della responsabilità personale del magistrato, per affermare quello, opposto, della responsabilità dello Stato.

La legge n. 117 del 1988, infatti, prevede che il cittadino abbia diritto ad essere risarcito di qualunque danno ingiusto conseguente ad un comportamento, atto o provvedimento giudiziario posto in essere da un

magistrato con «dolo» o «colpa grave» nell'esercizio delle sue funzioni ovvero conseguente «a diniego di giustizia» (articolo 2). Tuttavia, il cittadino non può fare causa direttamente al magistrato, ma deve chiamare in giudizio lo Stato e chiedere ad esso il risarcimento del danno. Se poi il giudizio sarà positivo per il cittadino, allora sarà lo Stato a chiamare a sua volta in giudizio il magistrato, che, a quel punto, potrà essere chiamato a rispondere in prima persona, ma solo entro il limite di un terzo di annualità di stipendio.

La proposta in esame, invece, è volta a dare la possibilità di chiamare in causa direttamente il magistrato che abbia errato dolosamente o per colpa grave. Sono pertanto abrogati gli articoli della legge n. 117 del 1988 che disciplinano il particolare procedimento giudiziario, diretto ad accertare la responsabilità dei magistrati, applicandosi così per essi le norme generali del codice di procedura civile.

Si interviene, infine, sull'articolo 9 relativo all'azione disciplinare, e questo per ragioni di coordinamento conseguente all'abrogazione dell'articolo 5.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro questo per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali che derivano da privazione della libertà personale. L'azione civile per il risarcimento del danno è regolata dalle norme vigenti in materia»;

b) gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;

c) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione, per i magistrati ordinari, o il titolare dell'azione disciplinare, negli altri casi, devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione che il richiedente del risarcimento deve trasmettere, al procuratore generale o al titolare dell'azione disciplinare, contestualmente alla richiesta di risarcimento. Resta ferma la facoltà del Ministro della giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione».

